

(N. 1671)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1981

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno
finanziario 1982

ONOREVOLI SENATORI. — La presente iniziativa — predisposta ai termini dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 468, attuativo della statuizione di cui all'articolo 81, secondo comma, della Costituzione — trae origine dalla necessità di assicurare l'operatività dell'apparato statale nelle more della approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982.

Con l'articolo 1 si fissa al 28 febbraio 1982 il termine della gestione provvisoria del bilancio, termine che rispetta il limite stabilito dall'articolo 81, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, il quale prevede siffatto regime provvisorio per un pe-

riodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Viene, inoltre, stabilito che la gestione sarà provvisoriamente esercitata (per dodicesimi) sulla base del relativo disegno di legge e della prima nota di variazioni presentati dal Governo alle Assemblee legislative.

Le limitazioni per dodicesimi si riferiscono sia agli impegni che ai pagamenti.

In relazione, infine, alla particolare natura del provvedimento in questione, con l'articolo 2 se ne stabilisce l'entrata in vigore al 1° gennaio 1982. Pertanto, tenuto conto dell'approssimarsi di tale data, il provvedimento riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1982, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1982.